



COMUNE DI MANSUE'
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 13/12/1990

successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 5/1992

(Provincia di TREVISO)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

ART. 1

Il Presente Regolamento é emanato in applicazione dell'art. 12 della Legge 07.08.1990 N. 241.

ART. 2

Nessun contributo, sovvenzione, sussidio ed ausilio finanziario, vantaggio economico può essere assegnato a persone, enti pubblici e privati se non nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 3

I sussidi economici a persone in disagio economico-sociale devono essere assegnati, di norma su proposta dell'ufficio Assistenza, previa valutazione della Giunta Comunale, in base a denuncia dei redditi modelli 101 libretti di pensione ed ogni altro documento utile allo scopo.

ART. 4

I contributi alle Scuole Materne non statali vengono assegnati dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco, in seguito a domanda del Presidente della Scuola stessa, corredata da un bilancio di previsione relativo all'anno per cui viene chiesto il contributo, ed inoltre il conto consuntivo relativo al l'anno precedente.

ART. 5

I contributi ai Comitati Locali dei festeggiamenti Patronali vengono assegnati dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco in base a specifica richiesta da parte del Presidente dell'Associazione, indicante il programma che sarà presentato ed al conto consuntivo dell'anno precedente ai Comitati Locali festeggiamenti potranno essere concessi dei contributi per particolari iniziative per gli anziani che abbiano compiuto i 65 (sessantacinque) anni di età in occasione della ricorrenza della Sagra patronale.

ART. 6

I contributi all'A.V.I.S. e all'A.I.D.O. vengono impegnati in Bilancio ed assegnati dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco previa presentazione di preventivo di spesa e programma e bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello del contributo.

ART. 7

I contributi per le attività di promozione e diffusione dello sport vengono erogati dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco ed in base a specifica richiesta dei Presidenti delle Società Sportive indicanti l'iniziativa che sarà attuata e per la quale viene chiesto il contributo.-

ART. 8

I contributi alla Direzione Didattica (Consiglio di Circolo) ed alla Scuola Media (Consiglio di Istituto) sono assegnati dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco e sulla base delle esigenze prospettate. Qualora detti contributi rientrino nel programma di assistenza scolastica sono erogati dalla Giunta Comunale sulla base delle indicazioni del programma stesso.

ART. 9

I contributi per le famiglie di handicappati, disabili, anziani sono assegnati, su richiesta scritta, di norma su proposta e relazione dell'Ufficio Assistenza dalla Giunta Comunale previa valutazione delle condizioni economico finanziarie dei richiedenti.

ART. 10

I contributi per le opere di culto sono assegnati alla Giunta Comunale su proposta del Sindaco e nel rispetto della Legge Regionale n. 44 del 20.08.1987.

ART. 11

I contributi alle Associazioni di volontariato, sociali, culturali o peranti nel territorio vengono assegnati, su proposta del Sindaco dalla Giunta Comunale previa valutazione dei programmi e delle iniziative che le Associazioni stesse intendono attuare.

ART. 12

I contributi associativi all'Anci Nazionale, Anci Regionale ed ACMT vengono erogati dalla Giunta Comunale su richiesta da parte degli stessi e previa adesione.

ART. 13

La elencazione delle ipotesi di cui ai precedenti articoli non precostituisce titolo all'erogazione dei benefici previsti dal presente regolamento.

ART. 14

I contributi vengono assegnati nei limiti della disponibilità finanziaria del Comune.

ART. 15

La domanda tendente ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento deve essere presentata al Comune in carta semplice, deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, deve contenere l'indirizzo e le generalità dei richiedenti, il codice fiscale, la dichiarazione in ordine alla assoggettabilità a ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del D.P.R. n.600 1973.

La domanda, se le esigenze istruttorie lo richiedono, sarà inoltrata utilizzando un modulo fornito dalla Amministrazione Comunale.

Nell'ipotesi che vi siano più firmatari la eventuale richiesta di elementi istruttori e la comunicazione del provvedimento adottato sarà inviata al primo dei firmatari. L'incaricato della istruttoria della pratica deve comunicare al richiedente (primo firmatario) l'avvio del provvedimento istruttorio e tutte le altre comunicazioni fino all'emanazione del provvedimento definitivo. Tutte le spese postali, salvo che non si tratti di interventi a favore di indigenti, sono a carico del richiedente (primo firmatario).

La delibera della Giunta Comunale con cui viene assegnato o negato il contributo (sovvenzione, sussidio, ausilio finanziario, vantaggio economico) deve essere motivata.

La decisione della Giunta Comunale in merito alla sovvenzione, viene comunicata al richiedente.

I richiedenti, in caso di diniego, potranno presentare ulteriore documentazione, entro 30 giorni, a sostegno della richiesta che verrà riesaminata dalla Giunta Comunale.

I mandati di pagamento saranno intestati a favore del richiedente (primo intestatario) il quale potrà indicare la persona delegata a riscuotere il pagamento stesso.

ART. 16

Sono fatti salvi gli interventi previsti dai vigenti regolamenti o convenzioni trattati dal presente regolamento.

Art. 17

1. È istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 18

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 19

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.